

Repertorio n. 16106

Raccolta n. 4558

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove il giorno ventotto del mese di dicembre

28 dicembre 2009

in Verona, in Piazza Renato Simoni n. 1/E, nel mio studio, alle ore 18,10
dinanzi a me Rosalia Russo, notaio in Verona, iscritto al collegio notarile del
distretto di Verona, è presente il signor:

GHERARDI MAURO, nato a Verona (VR) il 7 settembre 1963, residente in
Verona (VR), Via Marche n. 6/3, il quale interviene nella qualità di Presidente del
Consiglio Direttivo dell'Associazione denominata "**Associazione Nascere per
Vivere Onlus**", in sigla "**A.NA.VI ONLUS**" con sede in Verona (VR) alla Via
Marche n. 6/1, costituita per atto in data 2 maggio 1995, repertorio numero 38288 del
notaio Domenico Fauci di Verona, registrato a Verona il 9 maggio 1995 al numero
2659 atti pubblici, codice fiscale 93089570233.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che è
stata convocata in questo luogo, giorno e ora l'assemblea degli associati della
predetta associazione per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- modifica statuto in richiesta della Regione Veneto, ai fini dell'iscrizione del
Registro delle Associazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266/91;
- varie ed eventuali.

Il comparente mi richiede di ricevere in forma pubblica il verbale della predetta
assemblea.

A tale richiesta io Notaio aderendo, do atto delle operazioni assembleari come segue.
Assume la presidenza, a norma dell'art. 9 del vigente statuto sociale, il Presidente del
Consiglio Direttivo, nella persona del costituito avvocato Gherardi Mauro, il quale
constata e dichiara:

- che l'assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dall'art. 9 dello
statuto sociale a mezzo di avviso scritto di convocazione indirizzato a ciascun socio
in data 10 dicembre 2009;
- che sono presenti in proprio sette associati e nove per delega, e così
complessivamente sedici sugli attuali 21 (ventuno) associati della predetta
Associazione, la cui identità e legittimazione è accertata dal Presidente medesimo;
- che, pertanto, l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare su quanto
posto all'ordine del giorno.

Iniziando la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente espone agli associati le
ragioni che rendono opportuna l'adozione delle modifiche statutarie suggerite dal
Regione Veneto al fine di ottenere l'iscrizione presso il registro delle organizzazioni
di volontariato

Il Presidente passa, quindi, ad illustrare agli associati il contenuto dello statuto nella
sua versione aggiornata e propone agli associati di adottarlo.

Il Presidente invita, infine, l'Assemblea a deliberare su quanto posto all'ordine del
giorno.

L'Assemblea con il voto unanime dei presenti delibera di adottare il nuovo statuto
sociale, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me Notaio

data al componente alla presenza dei soci.

Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18,50.

Imposte e spese del presente atto, connesse e dipendenti, sono a carico della associazione.

Si richiede l'esenzione dalla imposta di bollo ex art. 27 bis della tabella allegata B al DPR 26 ottobre 1972 n. 642.

Il componente informato ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) consente, come autorizza, l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, le comunicazioni a tutti gli uffici competenti e la Conservazione dei dati.

Io notaio

dell'atto ho dato lettura ai componenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore diciotto e minuti cinquanta. Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su un foglio per una facciata e parte della seconda fino a questo punto.

F.to Mauro Gherardi

F.to Rosalia Russo Notaio impronta del sigillo

STATUTO

Art. 1

COSTITUZIONE

È costituita un'associazione avente le caratteristiche di organizzazione di volontariato non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), sotto la denominazione: "**Associazione Nascere per Vivere**", in sigla "A.NA.VI. ONLUS", che assume la forma giuridica di associazione apartitica e professionale.

Art. 2

PRINCIPI ISPIRATORI E FINALITÀ

L'Associazione è retta da principi democratici, svolge attività di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati, e non ha fini

di lucro. L'Associazione si propone di perseguire i seguenti scopi:

- svolgere attività di assistenza sociale e socio-sanitaria nella diagnosi e nella cura di qualsiasi stato patologico, in favore di genitori e minori, dal concepimento al raggiungimento della maggiore età, a seguito della diagnosi, anche prenatale;
- fornire informazioni sui centri di assistenza e sulle procedure previste dal sistema sanitario nazionale;
- essere di sostegno alle famiglie dei piccoli ammalati e dei concepiti affetti da patologie prenatali, nella soluzione dei differenti problemi che si possano appalesare durante il periodo di cura;
- fornire assistenza domiciliare alle madre durante la fase prenatale, ai piccoli ammalati ed alle loro famiglie;
- fornire assistenza sociale agli ammalati ed alle loro famiglie, attraverso un servizio di supporto psicologico per l'accettazione della patologia;
- operare a favore dei minori e delle loro famiglie affiancando la propria attività a quella di enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche di diritto pubblico e/o privato, italiane o straniere, al fine di assicurare al bambino e/o al concepito il trattamento ottimale, sia in Italia che all'estero, nel corso della malattia, e favorirne l'inserimento o il reinserimento nella vita quotidiana;
- migliorare le conoscenze mediche, finanziando ricerche, borse di studio, pubblicazioni, seminari, congressi, indagini statistiche;
- favorire e mantenere rapporti di collaborazione con associazioni mediche nazionali ed internazionali, associazioni di genitori ed associazioni di volontariato, aventi fini istituzionali analoghi;
- utilizzare i propri fondi al fine di rendere l'ambiente ospedaliero più gradevole e simile a quello scolastico e familiare;
- portare sollievo morale e psicologico ai bambini ed alle loro famiglie all'interno delle strutture ospedaliere, mediante l'organizzazione di spettacoli ed animazioni;
- nello svolgimento delle proprie attività l'associazione si avvale, in modo diretto e prevalente, di prestazioni non occasionali di volontariato;
- l'attività di volontari è a titolo gratuito e non potrà essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario;
- i volontari avranno diritto solo ed esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai sensi di legge, secondo i parametri preventivamente stabiliti dal Regolamento interno, salvo il rimborso delle spese documentate.

L'attività dell'Associazione ha per oggetto esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione può svolgere tutte le attività ausiliarie al proprio scopo istituzionale prevalente, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, può organizzare eventi, mostre, spettacoli, conferenze, manifestazioni sportive, teatrali, musicali, cene, viaggi, al fine di raccogliere i fondi necessari all'espletamento della propria attività istituzionale.

Art. 3

SEDE

La A.NA.VI. ONLUS ha sede in Verona, Via Marche n. 6, interno 1.

Art. 4

DURATA

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 5

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della ONLUS;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) ogni altra entrata ammessa ai sensi della L. n. 266/91.

Le entrate della ONLUS sono costituite:

- a) dalle quote associative;

b) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni; lotterie, pesche di beneficenza, contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche).

In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato e di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 6

SOCI

Sono soci ordinari soltanto le persone fisiche la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione stabilita annualmente dal Consiglio stesso, e che parteciperanno attivamente, secondo i propri mezzi o attitudini personali, alla realizzazione degli scopi istituzionali, svolgendo la propria attività verso gli altri in modo personale spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Sono soci sostenitori coloro che verseranno soltanto la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. La quota sociale è riferita a ciascun anno solare in corso.

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale destinazione. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci ordinari sono tenuti a prestare attività di sostegno e collaborazione per l'attuazione degli scopi istituzionali.

all'uopo dichiarano la propria disponibilità, specificando il tipo di attività o il contributo che intendono dare, all'atto della presentazione della domanda di ammissione. In caso di ingiustificato inadempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'associazione, vengono dichiarati meri soci sostenitori, con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Avverso la decisione del Consiglio Direttivo sull'ammissione dei nuovi soci o sul mutamento della qualifica, è ammesso appello all'assemblea dei soci

I soci sostenitori sono obbligati esclusivamente al versamento della quota annuale di partecipazione.

La qualità di socio, sia ordinario che sostenitore, si perde per decesso, dimissioni, esclusione. Sono causa di esclusione l'indegnità e la morosità; l'indegnità è sancita dall'assemblea dei soci. Viene considerato indegno il socio che tenga un comportamento incompatibile con l'ordinato svolgimento delle attività sociali, il perseguimento degli scopi istituzionali e si renda responsabile di scorrettezze e maldicenze nei confronti di altri soci, dell'Associazione e degli organi istituzionali. Il mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo di ciascun anno determina l'esclusione per morosità sancita dal Consiglio Direttivo.

Possono essere esclusi i soci, ordinari e sostenitori, che tengano un comportamento contrastante con lo scopo sociale o tale da nuocere al decoro, al buon nome e all'affidamento nell'Associazione.

Qualora il socio escluso rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente dalla stessa.

Art. 7

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio il Presidente del Consiglio Direttivo predispose il rendiconto che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci, nei successivi trenta giorni. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo ed utilizzati dalla associazione per i fini perseguiti.

Art. 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 7 (sette) membri eletti dall'assemblea tra soci ordinari per la durata di tre anni. I consiglieri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla sostituzione alla prima riunione successiva, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Tuttavia, qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per le nuove elezioni. Il consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione

La cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce:

a) ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario;

b) quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri;
c) comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine all'approvazione del bilancio preventivo, del rendiconto e all'ammontare della quota sociale.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso, da spedirsi con qualsiasi mezzo idoneo a fornire riscontro dell'avvenuto ricevimento, almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di Direttivo, ai sindaci o al revisore, se nominati, e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato), in quest'ultimo caso occorre che i soggetti assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta, da cui risulti che essi sono informati della riunione.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del consiglio si redige il relativo verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

A meno che uno o più componenti dell'organo amministrativo non richiedano l'adozione del metodo collegiale, i membri del Consiglio Direttivo esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta.

Le decisioni degli amministratori mediante consultazione espressa per iscritto si intendono formate nel momento in cui all'associazione pervenga il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo.

Il Consiglio:

1. cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
2. redige il bilancio o il rendiconto e li presenta all'assemblea;
3. compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione.
4. delibera in ordine all'ammissione dei soci, e all'esclusione per morosità;
5. elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente;
6. può fare tutto quanto non sia di competenza di altri organi.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, e cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci.

Art. 9

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci aventi diritto di voto, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

I soci devono essere convocati in assemblea dal consiglio almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante posta ordinaria, posta elettronica, fax, all'indirizzo dichiarato all'atto dell'ammissione, o come successivamente modificato.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci ordinari. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi, sulla nomina del Presidente, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto. Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci ordinari, ammessi da almeno un anno, in regola nel pagamento della quota annuale, ed i soci sostenitori che siano tali da almeno tre anni consecutivi, e che siano in regola nel pagamento della quota annuale.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci, fino ad un massimo di cinque deleghe per socio.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall'assemblea. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'assemblea la verifica della regolarità delle deleghe. Delle riunioni dell'assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 10

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altra associazione di volontariato e di utilità sociale.

Art. 11

CONTROLLO CONTABILE

Il controllo dell'andamento della gestione, della regolarità della contabilità e della corrispondenza del bilancio consultivo alle risultanze delle scritture contabili spetta al Revisore o al Collegio dei Revisori Contabili, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall' Assemblea dei soci, i quali resteranno in carica per tre anni

Art. 12

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE

Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte le controversie, che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione dei presenti patti, nonchè in merito ai rapporti tra i soci, tra l'associazione ed i soci, nonchè fra tutti o alcuni dei suddetti soggetti tra loro, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione dell'organismo di conciliazione del notariato, su istanza della parte interessata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà decisa, secondo le norme del codice di procedura civile, dal Giudice competente.

Art. 13

NORME RESIDUALI

Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni della L. n. 266-91 e del D.L. n. 460/97 ed a quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del Codice civile.

F.to Mauro Gherardi

F.to Rosalia Russo Notaio impronta del sigillo